



ORDINANZA N. 19/2014

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CESENATICO

(Premessa)

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CESENATICO".

(Sanzioni)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Codice della Nautica da diporto (D. Lgs.171/2005 in premessa richiamato), e/o, ove applicabile, ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione.

NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

(Prescrizioni e divieti)

1. L'utilizzo delle tavole a vela (WINDSURF) è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. Le tavole a vela (WINDSURF) sono autorizzate alla navigazione solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico, ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché dalle strutture off-shore;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalementi marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno del porto e lungo le rotte di accesso al medesimo;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) oltre 1(uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (WINDSURF) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.
2. Coloro che esercitano l'attività di "WINDSURF" devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. L'uso del WINDSURF o KITE-SURF per conto terzi da parte di Società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
4. Le persone che svolgono tale attività sia a fini di lucro che non saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
5. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.
6. L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione hanno l'obbligo di procedere con vela ammainata.

KITE-SURF (tavole con aquilone)

(limitazioni e divieti)

1. L'esercizio di KITE-SURF, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio del KITE-SURF può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto di Cesenatico e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché dalle strutture off-shore;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalementi marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno del porto e lungo le rotte di accesso al medesimo;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) oltre 1(uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

(Condizioni per l'esercizio)

1. L'età minima per l'esercizio del "KITE-SURF" è fissata a 16 anni;
2. E' fatto obbligo a coloro che esercitano il "KITE-SURF" di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un caschetto di protezione di tipo ciclistico;
3. E' obbligatorio usare sistemi di sicurezza, montati sul KITE, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi, e munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
4. E' obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
5. E' vietato lasciare il KITE-SURF incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

(Partenza e atterraggio)

1. Nelle zone vietate alla navigazione (entro 500 mt. dalla linea di battaglia) la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati KITE-SURF devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 e ad una distanza da1la costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 400 metri);
 - b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 metri dalla linea di battaglia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi in fase di atterraggio sugli ultimi gavitelli esterni al limite dei 500 metri dovranno essere posizionate bandierine di colore bianco.
2. La partenza e l'atterraggio negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battaglia. Tale limite dovrà essere idoneamente segnalato con boe di colore giallo. L'installazione dei corridoi di lancio per l'arrivo e la partenza delle unità denominate "KITE SURF" è subordinata all'autorizzazione dei comuni territorialmente competenti.
3. Nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

(Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Quando due unità "KITE-SURF" navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento deve dare la precedenza sollevando il KITE, e quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il KITE;
2. Quando due unità "KITE-SURF" procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando il KITE e rallentando;
3. Quando un'unità "KITE-SURF" incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il KITE e rallentando e ciò a prescindere dalle mure.

SUP (STAND UP PADDLE)

(Tavole a remi)

(limitazioni e divieti)

1. L'utilizzo dei SUP, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo dei SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalementi marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico, e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 300 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) Oltre 1000(mille) metri dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

(Condizioni per l'esercizio)

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.
2. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.
3. La navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata;
4. il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.
5. La navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

(Partenza e atterraggio)

1. La partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti, e comunque in massima sicurezza ad e a debita distanza da bagnanti.

(Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. il SUP, in quanto mezzo idoneo ad essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua, rientra nel campo di applicazione della COLREG 72, e pertanto la navigazione dovrà avvenire secondo quanto prescritto da tale Regolamento.

